



COMUNE DI SINNAI

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

PARCO DELLE RIMEMBRANZE - 09048 - SINNAI (CA)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO PROPOSTA DI DELIBERA PER LA VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO PER
: L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Proposta N° 15 del 19/04/2021

Il Responsabile di Settore

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 75 del 23/12/1998 e successive modificazioni, veniva adottato il Regolamento per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie;

Richiamata da ultimo la Deliberazione C.C. n. 58 del 21/12/2011 di modifica, così come da ultimo modificato con Deliberazione C.C. n. 32 del 30/09/2020, è stato adottato il Regolamento per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie;

Ritenuto opportuno, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di disciplina delle entrate proprie, modificare l'art. 13 "Sanzioni" del Regolamento per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie, al fine di determinare i criteri di gradualità del sanzionamento concernente la sfera dei tributi là dove le specifiche disposizioni normative prestabiliscano l'ammontare delle sanzioni con oscillazione fra un minimo e un massimo.

Ritenuto pertanto opportuno definire la relativa gravità della violazione tributaria in "poco grave", "grave" e "molto grave" desunta secondo la modalità stabilite dalla legislazione vigente ed associando pertanto in concreto l'ammontare della sanzione a seconda della gravità stessa;

Tenuto conto che l'art. 27, c. 8 della L. n. 448/01 stabilisce che "il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio di riferimento;

Dato atto che con il Decreto Legge n. 41 del 22/03/2021 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021 è stato differito al 30/04/2021;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Tuel e in particolare l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 è necessario acquisire il parere del Collegio dei revisori sulla proposta in esame;

Dato atto che la proposta verrà sottoposta all'esame anche della seconda Commissione Consiliare competente;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal competente Responsabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Tuel;

Propone al Consiglio Comunale

a) per i motivi esposti in premessa che qui si intendono interamente richiamati di modificare l'art. 13 rubricato "Sanzioni" del Regolamento per l'Accertamento e la Riscossione delle Entrate Tributarie nel seguente modo:

Art. 13

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Per la determinazione delle sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi - salvo, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dal regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 - si applicano le norme del regolamento locale per la determinazione delle sanzioni tributarie amministrative;
 1. All'applicazione delle sanzioni provvede il funzionario responsabile della gestione dei tributi, al quale competono tutte le attività inerenti l'esercizio della funzione;
 2. Il predetto funzionario può sempre graduare – anche in misura diversa da quella regolamentata, nel rispetto dei minimi e massimi edittali - l'entità della sanzione con riferimento alla condotta dell'autore della violazione, all'opera da questi svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali, motivandone le ragioni.
 3. Se l'ammontare della sanzione relativa ad uno specifico tributo sia predeterminata da un atto normativo in maniera fissa l'applicazione della sanzione seguirà le relative disposizioni normative;
 4. Ogniquale volta l'ammontare di una sanzione oscilla tra un limite minimo e massimo prestabiliti da un atto normativo, è necessario determinare la sanzione da applicare in concreto alla luce della gravità della violazione, la quale gravità è desunta secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente.
 5. Nella graduazione della misura della sanzione di cui al comma precedente, si rispettano anche i seguenti criteri:
 - a) la violazione è considerata *poco grave* qualora il contribuente abbia presentato o rettificato la denuncia, dichiarazione o comunicazione spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, ovvero qualora il contribuente abbia effettuato il versamento spontaneamente, prima dell'accertamento da parte del Comune, in questo caso si applica la sanzione minima prevista dalle relative disposizioni normative;
 - a) la violazione è considerata *grave* qualora l'omissione o l'infedeltà della denuncia, dichiarazione o comunicazione, ovvero l'omesso o parziale versamento, sono accertate dall'ufficio, senza alcuna collaborazione da parte del contribuente, in questo caso si applica la sanzione pari al valore medio fra il valore minimo e massimo previsti dalle relative disposizioni normative;
 - b) la violazione è considerata *molto grave* qualora, sussistendo le condizioni indicate nella lettera precedente, si accerti uno stato di illegalità protrattosi per più di un anno, in questo caso si applica la sanzione massima prevista dalle relative disposizioni normative;
 6. Ai sensi dell'art. 10 L. 212/2000 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), non possono essere irrogate sanzioni nell'ipotesi in cui:
 - a) il contribuente si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria;
 - a) il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa;
 - b) la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria;
 - c) la violazione si traduca in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- a) di dare atto che le presenti modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1 gennaio 2021;
- b) di delegare l'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- c) di proporre l'immediata esecutività della presente proposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2.

L'Istruttore: Broi Roberta

Il Responsabile di Settore
f.to digitalmente Paola Pitzalis